

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura aperta, sopra soglia, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del "Servizio di Sorveglianza Sanitaria e per la nomina del medico competente"

CPV 85141000-9 (Servizi prestati da personale medico)

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
- ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO
- ART. 3 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO
- ART. 4 - NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE
- ART. 5 - COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
- ART. 6 - SORVEGLIANZA SANITARIA
- ART. 7 - LUOGO DI ESECUZIONE
- ART. 8 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
- ART. 9 - CONSISTENZA DEL PERSONALE E SEDI COMUNALI
- ART. 10 - PERSONALE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 11 - SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 12 - GARANZIA DEFINITIVA
- ART. 13 - PAGAMENTI E CESSIONE DEL CREDITO
- ART. 14 - PENALI
- ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 16 - RECESSO
- ART. 17 - RECESSO PER ADESIONE A NUOVA CONVENZIONE CONSIP
- ART. 18 - ELEZIONE DI DOMICILIO
- ART. 19 - ONERI PREVIDENZIALI
- ART. 20 - OSSERVANZA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
- ART. 21 - INFORTUNI E DANNI
- ART. 22 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE
- ART. 23 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 24 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DELLA RISERVATEZZA
- ART. 25 - FORMA
- ART. 26 - ANTICIPAZIONE
- ART. 27 - INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI
- ART. 28 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

ALLEGATI AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento delle attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori (o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera "a" del D.Lgs. 81/2008) del Comune di Firenze e la nomina del/i Medico/i Competente/i previsti dal Titolo I capo III Sez. V del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81.
2. Il servizio di sorveglianza sanitaria ricomprende le attività previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoratore.
3. Sono altresì comprese nell'appalto le attività dei medici specialisti nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica, compresi quelli previsti all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n.151.

Art. 2 – DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in anni **2 (due)**, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, fatta salva la possibilità di proroga per un termine di mesi 6 ai sensi di quanto previsto dall'art.106 comma 11 D.lgs. 50/2016. Di detta facoltà si è tenuto conto nella stima dell'importo complessivo del presente appalto.

Art. 3 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

1. Il corrispettivo dell'appalto sarà quello risultante dall'offerta del soggetto che risulterà aggiudicatario.
2. L'importo a base di gara ammonta ad **€ 300.000,00** iva esclusa ed il valore stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 50/2016 ammonta ad **€ 375.000,00** escluso iva in quanto comprensivo di eventuale proroga di 6 mesi ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 11 d.lgs. 50/2016. Gli importi sopra indicati hanno la sola funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed hanno carattere presuntivo (ved. Allegato 4), mentre il corrispettivo per l'esecuzione del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e fornite ai prezzi unitari offerti in sede di gara, senza alcun minimo garantito e senza che l'aggiudicatario abbia null'altro da pretendere. Le eventuali prestazioni non indicate nell'allegato 4 dovranno preventivamente essere autorizzate dal RUP, sentito il Datore di lavoro e/o suo delegato, e per la determinazione dei prezzi unitari si farà riferimento al nomenclatore regionale.

Art. 4 - NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

1. La nomina del Medico/i Competente/i è effettuata dal Datore di Lavoro o da un suo delegato.

L'aggiudicatario è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante i curriculum formativi e professionali dei Medici competenti di cui all'art. 6 del presente capitolato e di quelli aggiuntivi eventualmente offerti in sede di gara.

Ogni medico competente sarà nominato per una o più direzioni e non potrà salvo casi eccezionali sostituire i colleghi nelle loro funzioni. Fra i medici competenti nominati sarà individuato il medico coordinatore. Il tutto come meglio precisato nel seguente art. 6.

Art. 5 - COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

Ogni Medico Competente nominato dovrà assolvere a tutti i compiti derivanti dall'applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ed in particolare gli obblighi richiamati all'art. 25 del Decreto medesimo e successive modificazioni.

Art. 6 – SORVEGLIANZA SANITARIA

1. L'affidatario dovrà eseguire i protocolli di cui all'allegato 1 di cui le principali prestazioni sono elencate nell'allegato 4.

2. I protocolli di sorveglianza sanitaria potranno essere integrati o variati, solo dal medico con funzioni di coordinamento, tenendo conto, anche delle risultanze dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro e delle riunioni periodiche, previste dall'art. 35 del D.Lgs. 81/2008, indette dal Datore di Lavoro, laddove necessario, con ulteriori accertamenti clinici e approfondimenti diagnostici, fatte salve le disposizioni e le normative vigenti in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, coinvolgendo il Datore di Lavoro e/o il Dirigente Delegato, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ed informando preventivamente il RUP.

La sorveglianza sanitaria, dovrà essere eseguita in ottemperanza dell'art.41 del D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni, tenendo conto anche degli obblighi derivanti dal Provvedimento n. 99/CU 30/10/2007 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15/11/2007), dell'Accordo Stato/Regioni rep. atti n. 178 del 18 settembre 2008 (Sostanze stupefacenti) e dalla Legge 30.3.2001 n.,125 art. 15 "Disposizioni per la sicurezza sul lavoro" e del provvedimento Conferenza Stato/Regioni 16 marzo 2006 e s.m.i. (Alcool)

3. Al soggetto aggiudicatario verranno consegnate formalmente le cartelle cliniche dei lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria, custodite dai medici competenti dell'azienda aggiudicataria del precedente contratto.

4. Il soggetto aggiudicatario, nell'ambito del servizio di sorveglianza sanitaria, deve:

- avere o impegnarsi ad avere la disponibilità per le visite mediche di una sede ambulatoriale autorizzata, secondo la normativa regionale, nel territorio del Comune di Firenze e facilmente raggiungibile con mezzi di trasporto pubblico, con fermata che non disti più di m. 500 di percorso pedonale dalla sede stessa.

- avere o impegnarsi ad avere, la disponibilità per l'attività diagnostica e per gli esami clinici di una o più sedi ambulatoriali, eventualmente coincidenti con la sede di cui sopra, autorizzata/e, secondo la normativa regionale, nel territorio del Comune di Firenze e facilmente raggiungibile/i con mezzi di trasporto pubblico, con fermata che non disti più di m. 500 di percorso pedonale dalla sede/i stessa/e.
- disporre di un ambiente idoneo per la corretta conservazione delle cartelle sanitarie nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente;
- avere nella propria organizzazione e destinare all'attività di Medico Competente almeno n. 3 (tre) idonei professionisti; tra i Medici Competenti, nominati nel rispetto dell'art. 4 del presente capitolato, l'Amministrazione congiuntamente ai medici stessi individua quello con funzioni di coordinamento (art. 39 – comma 6 – D.Lgs. 81/2008);
I medici competenti individuati dal soggetto aggiudicatario devono essere in possesso dei requisiti previsti dall' 38 comma 1 del D.Lgs 81/2008;
- avere nella propria disponibilità personale sanitario (medici e/o infermieri) professionalmente idoneo all'esecuzione degli accertamenti sanitari in protocollo (audiometrie, spirometrie, prelievi sangue e urine test ergoftalmologico, ecg, ecc...) e la strumentazione necessaria per l'esecuzione dei suddetti accertamenti;
- destinare, allo specifico servizio almeno 1 (una) persona professionalmente idonea per lo svolgimento dell'attività infermieristica di supporto ai Medici Competenti;

5. Ai fini dello svolgimento del servizio il soggetto appaltatore è obbligato ad adottare, entro 15 gg naturali e consecutivi dalla data di affidamento del servizio, l'applicativo su piattaforma web in uso all'Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 comma 3.

A questo scopo l'appaltatore è obbligato a dotarsi a sua cura e spese dell'hardware e collegamenti di rete di banda adeguata, inoltre deve dotare i Medici Competenti di casella di posta elettronica certificata (PEC) e di firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale)

6. Il medico competente con funzioni di coordinamento deve:

- uniformare i protocolli sanitari relativi alle singole unità produttive/operative per le specifiche mansioni di riferimento e le procedure di gestione ed organizzazione dell'attività dei medici competenti;
- standardizzare i documenti elaborati dai medici competenti;
- fornire attività di consulenza all'Amministrazione sulle norme e procedure in materia di sorveglianza sanitaria e sicurezza dei luoghi di lavoro.

7. Il soggetto appaltatore, entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio dell'affidamento del servizio, deve presentare all'Amministrazione un "piano delle attività" con inseriti tutti gli elementi utili ai fini del servizio in questione, tra cui il

programma delle visite mediche, il programma dei sopralluoghi nelle sedi di lavoro, con l'eventuale proposta di incontri e/o attività ritenute necessarie al miglioramento del servizio.

8. La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di dotarsi della/e sede/i ambulatoriale/i di cui all'art. 7 comma 1 lettera b) del presente capitolato e laddove non ne disponga è tenuto, a presentare, nelle competenti sedi, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla notifica del provvedimento dell'aggiudicazione, la domanda di autorizzazione alla normativa regionale vigente, della/e sede/i ambulatoriale/i sita/e nel Comune di Firenze per l'esecuzione delle visite mediche, dell'attività diagnostica e degli esami clinici, di cui all'art. 6 comma 4 del presente articolo.

La mancata presentazione della domanda di autorizzazione entro il suddetto termine di 30 giorni e/o il diniego della necessaria autorizzazione comportano la risoluzione del contratto così come stabilito all'art. 15.

Art. 7 - LUOGO DI ESECUZIONE

1. Le prestazioni dovranno essere rese presso i seguenti luoghi:

- a) Sedi di lavoro delle Direzioni del Comune di Firenze;
- b) Sedi ambulatoriali, sedi per attività diagnostiche e esami clinici, così come descritte nel precedente art. 6 comma 4, eventuali unità mobili possedute dall'appaltatore.

Art. 8 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

1. Ciascun Medico Competente, per lo svolgimento dell'attività affidatagli, dovrà essere presente presso la/e sede/i comunale/i nelle giornate e negli orari che saranno indicati dal/i Datore/i di Lavoro, con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso, per lo svolgimento delle attività che richiedono ivi la sua presenza. Ove possibile, la giornata effettiva sarà concordata con il Medico Competente; in mancanza di accordo prevarranno comunque le indicazioni dell'Amministrazione.

2. L'affidatario, relativamente ai lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, procede secondo quanto previsto nell'allegato 5 relativamente alla "Procedura di interfaccia per la programmazione delle visite mediche in scadenza con gli incaricati delle Direzioni/Uffici" alla definizione degli appuntamenti al fine di procedere alla convocazione dei dipendenti.

3. Ogni Datore di Lavoro e/o Dirigente delegato e/o persona da lui designata comunica al proprio Medico Competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, comma 2, lett. a), d), e) ed e-bis) del

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché i nominativi delle lavoratrici da sottoporre agli accertamenti di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Il medico provvede, entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione, a fissare il calendario degli accertamenti dandone comunicazione scritta al Datore di Lavoro, che può proporre modifiche.

4. Qualora un lavoratore faccia richiesta di visita medica ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, il Datore di Lavoro e/o Dirigente delegato e/o persona da lui designata lo comunica al Medico Competente il quale, previa verifica della necessità di tale visita in relazione al rischio professionale o alle sue condizioni di salute, provvede a fissare la data della visita entro un congruo termine.

5. Il Datore di Lavoro e/o Dirigente delegato e/o persona da lui designata comunica al Medico Competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti precedenti alla ripresa del lavoro di cui all'art. 41, comma 2, lettera e-ter) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81; gli accertamenti sono effettuati dal Medico Competente entro il secondo giorno dalla data di rientro in servizio del dipendente, salvo diversa comunicazione del Datore di Lavoro. In caso di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, o di inidoneità temporanea o permanente il giudizio espresso deve essere comunicato immediatamente per le vie brevi al Datore di Lavoro e/o Dirigente delegato e/o persona da lui designata al fine di adibire il lavoratore alla mansione consona allo stato di salute accertato.

6. Tranne che per casi particolari, da concordare comunque col Datore di Lavoro e/o Dirigente delegato e/o persona da lui designata, le visite ad ogni lavoratore e tutti gli esami specialistici necessari per i giudizi relativi alla mansione specifica di cui al comma 6 dell'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 o il giudizio di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 devono essere svolti nella stessa giornata.

7. Il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro per l'approfondimento dei risultati della rilevazione del rischio stress lavoro-correlato di cui all'art. 28, comma 1-bis) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e all'individuazione delle misure di prevenzione e contenimento.

8. Il Medico Competente, entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione dei relativi accertamenti, consegna o invia al Datore di Lavoro e/o Dirigente delegato e/o persona da lui designata e/o al dipendente interessato copia del giudizio relativo alla mansione specifica, di cui al comma 6 dell'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, o il giudizio di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Il Medico Competente, inoltre, deve comunicare per scritto il giorno stesso al Datore di Lavoro e al Servizio Prevenzione e Protezione i nomi dei dipendenti, che pur convocati, non si sono presentati alle visite o agli accertamenti di cui ai precedenti commi. In ogni caso

nulla è riconosciuto al soggetto aggiudicatario per le mancate presentazioni di cui sopra.

9. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio nelle modalità previste dall'art 41, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

10. L'appaltatore utilizzando l'applicativo informatico, con le modalità previste nell'allegato 5 del presente Capitolato, inserisce le visite mediche effettuate;

11. Salvo che in casi di forza maggiore non è ammesso alcun cambiamento o sostituzione dei Medici Competenti dopo l'affidamento dell'appalto. Le attività di un Medico Competente potranno essere svolte da uno dei medici restanti esclusivamente nelle ipotesi di impedimento derivante da: malattia, assenze per ferie e altre gravi situazioni che impediscano temporaneamente lo svolgimento delle funzioni. In caso di inderogabile necessità di sostituire definitivamente uno dei Medici competenti il RUP, verificati i requisiti del medico proposto, che dovranno essere comunque equivalenti a quello di cui viene chiesta la sostituzione potrà dar seguito alla sostituzione congiuntamente al/ai Datore/i di Lavoro e/o Dirigente/i delegato/i interessato/i che in seguito provvederà/anno alla nuova nomina;

11. Al fine dell'applicazione del comma precedente, il Medico Competente con funzioni di coordinamento, comunica al Responsabile del Procedimento con almeno dieci giorni di preavviso, salva oggettiva impossibilità, i periodi di assenza per i motivi di cui al comma precedente;

12. Il Medico Competente dovrà effettuare, almeno una volta l'anno, o a cadenza diversa da lui stabilita in base alla valutazione dei rischi (l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi), i sopralluoghi agli ambienti di lavoro e cioè a tutte le sedi Comunali del Datore di Lavoro di cui all'Allegato 2 del presente Capitolato (l'elenco può subire variazioni in funzione di eventuali modifiche organizzative). Il Medico Competente darà preventiva comunicazione al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di riferimento, almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data del sopralluogo. Il RSPP si riserva la facoltà che il sopralluogo avvenga congiuntamente. Per ogni sopralluogo l'appaltatore inserisce nell'applicativo informatico (con le modalità previste nell'allegato 5 del presente Capitolato) e trasmette al Datore di Lavoro e al RSPP (via posta elettronica), entro 10 (dieci) giorni lavorativi, apposito verbale redatto dal Medico Competente che tra l'altro evidenzierà eventuali problematiche riscontrate inerenti la sicurezza in materia sanitaria. La durata dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro è determinata, tra l'altro, anche dalle caratteristiche dimensionali, costruttive e organizzative del luogo di lavoro; pertanto sarà cura dell'Appaltatore acquisire le informazioni necessarie. All'interno delle sedi dell'Ente, i Medici Competenti ed i loro ausiliari

devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera u), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

13. Il Medico Competente è obbligato a partecipare a tutte le riunioni previste all'art. 35 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 con tutti i Datori di Lavoro o i loro specifici delegati. In occasione delle riunioni il Medico Competente deve comunicare al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), i risultati anonimi collettivi derivati dall'attività annuale di sorveglianza sanitaria e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori. Inoltre su base trimestrale e/o su richiesta del Datore di Lavoro e/o Dirigente delegato e/o RSPP deve presentare relazione reportistica in formato elettronico editabile dei dati relativi alla Sorveglianza Sanitaria con il dettaglio delle prestazioni effettuate suddivise per singolo Datore di lavoro e/o Direzione.

La convocazione di ciascuna delle riunioni di cui sopra è effettuata dal Datore di Lavoro, o tramite il suo Servizio di Prevenzione e Protezione, almeno quindici giorni prima della data della riunione. È possibile la convocazione di più riunioni di cui all'art. 35 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in un anno, data la presenza, nel Comune, di più Datori di Lavoro e la possibilità di convocarla anche per ogni Direzione/Ufficio.

14. Il Medico Competente è tenuto a collaborare con il Datore di lavoro nella valutazione del rischio e nella elaborazione del relativo documento previsto dall'art. 28 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché all'aggiornamento dello stesso; pertanto, ogniqualvolta il Datore di Lavoro ritenga che sia necessario apportare precisazioni o modifiche a tale documento, può convocare a tal fine, in accordo con il RSPP di riferimento, un incontro per il quale il Medico si deve rendere disponibile. Dopo l'affidamento, il Datore di Lavoro può chiedere al proprio Medico Competente di far pervenire a lui e al relativo RSPP, entro un mese dalla data di richiesta, le osservazioni ai propri documenti di valutazione dei rischi; il Medico Competente deve, inoltre, dare la sua disponibilità per qualsiasi problematica inerente la sicurezza in materia sanitaria.

15. Fatto salvo quanto previsto al comma i) dell'art. 25 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, il Medico Competente, almeno ogni sei mesi o su richiesta del Datore di Lavoro, trasmette a questi, al RSPP di riferimento e al RUP, una relazione riassuntiva sui propri compiti sopraindicati, al fine di fornire le linee guida necessarie per garantire al Datore stesso la conoscenza della situazione complessiva e le informazioni generali per programmare gli interventi necessari alla eliminazione o riduzione dei rischi.

16. Inoltre, il Medico Competente è tenuto a:

a) collaborare con l'Organo di Vigilanza competente per territorio;

b) garantire, su richiesta del Datore di Lavoro, del Dirigente delegato o del RSPP, la propria presenza presso le sedi comunali per far fronte a eventuali ispezioni disposte o richieste formulate dall'Organo di Vigilanza.

17. In occasione di corsi di formazione o informazione o addestramento sul tema della sicurezza, organizzati dall'ente, il Medico Competente, su richiesta del Datore di Lavoro, deve garantire la sua presenza e dare il suo apporto in materia sanitaria.

18. Nel caso di assunzione, cambio mansione, trasferimento, ecc... di un lavoratore appartenente alle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro per quanto riguarda la presa d'atto del verbale della commissione di invalidità (collocabilità del lavoratore) coniugando le indicazioni di tale verbale con il contesto lavorativo in cui il Datore stesso intende destinare il lavoratore.

19. Il Medico Competente trasmette all'ASL e all'Amministrazione Comunale, tramite il Responsabile del Procedimento, i dati sanitari previsti dall'art. 40 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Art. 9 – CONSISTENZA DEL PERSONALE E SEDI COMUNALI

1. Le prestazioni richieste riguardano: dipendenti comunali (o ad essi equiparati) da sottoporre a sorveglianza sanitaria; Le attività soggette a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente sono quelle previste dai protocolli sanitari (allegato 1).

Complessivamente al 31/10/2019 i dipendenti del Comune sono:

- n. 3906 lavoratori con contratto a tempo indeterminato;
- n. 260 lavoratori con contratto a tempo determinato o con altri tipi di rapporto.

2. Le sedi comunali soggette a visita da parte del Medico Competente, sono numericamente riportate nell'Allegato 2 al Capitolato.

3. Il numero di dipendenti e di sedi comunali di cui ai punti precedenti può subire variazioni in funzione di eventuali modifiche organizzative; variazioni in aumento o diminuzione di tale numero non incidono in alcun modo sul corrispettivo contrattuale dovuto all'Appaltatore in base all'offerta presentata.

Art. 10 – PERSONALE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Medico Competente deve svolgere personalmente tutte le attività oggetto del presente appalto.

2. Nello svolgimento delle prestazioni dovute il Medico Competente può avvalersi dell'assistenza di personale specializzato così come indicato all'art. 6 comma 4, con assunzione completamente a carico dell'Appaltatore di ogni onere e di qualunque responsabilità per danni a cose o persone causati da tale personale e per danni derivati a questo dallo svolgimento delle citate attività.

3. Considerata l'importanza dell'utilizzo dell'applicativo su piattaforma web in uso all'Amministrazione Comunale, per la corretta gestione del servizio, si richiede da parte del soggetto aggiudicatario l'individuazione di almeno un addetto (amministrativo e/o informatico) che svolga la funzione di referente formalmente individuato, a cui verranno fornite le credenziali di accesso al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art.53 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81. In tal senso è richiesto, che tale addetto svolga un corso di addestramento/formazione della durata minima di 4 ore, organizzato dalla stazione appaltante, per l'apprendimento delle procedure relative alla gestione dell'applicativo. In tal senso si precisa che le procedure e le tempistiche da rispettare sono disciplinate dall'allegato 5. Detto personale dovrà risultare dipendente dell'appaltatore. Nulla è dovuto per la frequenza del sopracitato corso.

4. Il Comune rimane estraneo ad ogni relazione tra l'Appaltatore aggiudicatario e il personale da esso impiegato, a qualunque titolo, nell'esecuzione del servizio.

Art. 11 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

2. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'amministrazione contraente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dall'art. 105 D.lgs. 50/2016, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore.

3. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Comune di Firenze non autorizzerà il subappalto.

4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'amministrazione contraente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

5. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011.

7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione Contraente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

9. Resta inteso che l'Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarità del medesimo in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

10. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, l'amministrazione contraente tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

11. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

12. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nell'Accordo quadro.

13. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'amministrazione contraente revocherà l'autorizzazione al subappalto.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n.248/2006, dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

14. Il Comune di Firenze provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C) n. 1 del 10/01/2008.

15. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

Art. 12 - GARANZIA DEFINITIVA

1. La cauzione a garanzia dell'esecuzione, rilasciata in favore del Comune di Firenze, è commisurata all'importo contrattuale.

2. Detta garanzia deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione contraente.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal contratto, degli accessori del debito principale e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce anche gli obblighi relativi all'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del presente capitolato, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle stesse.

4. La garanzia opera nei confronti del Comune di Firenze a far data dalla sottoscrizione del contratto per tutta la durata del medesimo e, comunque, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e sarà svincolata – previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore – a seguito della cessazione di efficacia della medesima.

5. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, ovvero venga meno in tutto o in parte per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'amministrazione contraente; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al fornitore.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica l'art. 103 D.lgs.50/2016.

Art. 13 – PAGAMENTI E CESSIONE DEL CREDITO

1. Il pagamento del corrispettivo avverrà, previa acquisizione d'ufficio del DURC e previa acquisizione del nulla osta da parte del RUP, in rate trimestrali posticipate,

entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di regolare fattura, cui dovrà essere allegato un report analitico delle attività svolte (visite mediche, esami strumentali, sopralluoghi etc.) nel periodo di riferimento; tale report dovrà essere trasmesso in via telematica anche in formato elettronico editabile. Eventuali contestazioni sospenderanno tali termini. Il suddetto report non è prestazione professionale soggetta a pagamento.

2. Il pagamento di ciascuna rata è subordinato alla preventiva verifica e approvazione del rendiconto periodico da parte del RUP, che verificherà la corrispondenza tra le prestazioni eseguite e quelle previste per quel periodo dalle programmazioni.

3. Le fatture dovranno essere trasmesse con indicazione del CIG in formato digitale al codice IPA LFBW8 ed intestate a: Comune di Firenze - Direzione Generale - Palazzo Vecchio.

4. Il tempo per la contabilizzazione delle attività integrative per il Medico Competente (riunioni, formazione, consulenza etc.), da retribuire ad ore, secondo l'elenco prezzi allegato all'offerta economica, deve essere considerato quello strettamente impiegato per la prestazione e quindi, al netto di eventuali spostamenti esterni, ecc...

Le relative rendicontazioni di queste ore devono essere vistate, per la regolarità della loro indicazione, dal Datore di Lavoro e/o Dirigente delegato e/o persona da lui designata o dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di riferimento per le quali sono state effettuate.

5. L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità dell'Ente. L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.

Art. 14 – PENALI

1. Il Fornitore dovrà scrupolosamente osservare, nella erogazione del servizio, tutte le disposizioni riportate nel presente capitolato e nel contratto.

2. Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nei predetti atti, si procederà, in primo luogo, all'applicazione delle seguenti penalità:

| INADEMPIMENTO | IMPORTO SANZIONE |
|--|---|
| 1) inadempienza all'obbligo di trasmissione del calendario degli accertamenti sanitari entro il termine di | <i>150 € per ogni giorno di ritardo</i> |

| | |
|--|---|
| cui all'art. 8, comma 3 | |
| 2) mancata effettuazione da parte del Medico Competente del sopralluogo di cui all'art. 8 comma 12; | <i>250 € per ogni inadempienza;</i> |
| 3) ritardo nella consegna da parte dell'affidatario del "piano delle attività" di cui all'art. 6 comma 7 | <i>100 € per ogni giorno di ritardo</i> |

3. In caso di recesso ai sensi degli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'amministrazione contraente applicherà una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 15% del valore complessivo del contratto. Tale penale sarà applicata anche qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto.

4. La contestazione dell'inadempienza è inviata per iscritto al Fornitore tramite PEC da parte del direttore dell'esecuzione del contratto di concerto con il responsabile unico del procedimento, con indicazione di un termine, fissato in 10 giorni dalla data del suo ricevimento, per le eventuali controdeduzioni ovvero per la regolarizzazione dell'inadempienza contestata.

Si darà corso all'applicazione delle penali nel caso in cui, entro il termine indicato dall'Amministrazione contraente, gli elementi giustificativi non vengano forniti nei termini previsti o non siano ritenuti validi o l'inadempienza contestata, ove ciò sia possibile, non venga regolarizzata da parte dell'aggiudicatario.

5. Qualora il Fornitore reiteri la medesima inadempienza per più di tre volte, l'Amministrazione contraente, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 15, potrà proseguire nell'applicazione delle penali in misura doppia rispetto a quanto sopra previsto.

6. In ogni caso, l'importo delle penali applicate non può superare il 10 % dell'ammontare netto contrattuale.

7. L'applicazione delle penali non preclude la risoluzione del contratto, nonché il risarcimento di maggiori danni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15.

8. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia di cui all'art. 12 e/o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Art. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione contraente avrà la facoltà di dichiarare risolto il contratto, ai sensi, per gli effetti e secondo le modalità di cui all'art. 108 comma 3 del D.lgs. 50/2016, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nei seguenti casi:

- qualora si verificano da parte della ditta appaltatrice gravi inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
- in caso di cessione del contratto ad altri;
- in caso di mancata osservanza della normativa sul subappalto;
- per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi, ritardi reiterati dei pagamenti delle spettanze al personale dipendente;
- qualora fosse accertato il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- per inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza che determini un grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

2. A tal fine, si considera in ogni caso inadempimento grave:

- La mancata presentazione della domanda di autorizzazione entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla notifica del provvedimento di aggiudicazione e/o il diniego della necessaria autorizzazione di cui all'art. 6 comma 8;
- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.);
- Irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni
- fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000, falsità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, emersa all'esito del relativo controllo di veridicità;
- violazione degli obblighi derivanti dal CODICE DI COMPORTAMENTO adottato dal Comune di Firenze con Delibera di Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013;

3. L'Amministrazione contraente si riserva di dichiarare risolto il contratto, ai sensi, per gli effetti e secondo le modalità di cui all'art. 108 comma 4 del D.lgs. 50/2016, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, in caso di inadempienze che comportino l'applicazione di penali ai sensi dell'articolo 14 in misura superiore al 10 % dell'importo netto contrattuale;

4. Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del D.lgs. 50/2016 l'amministrazione contraente interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per provvedere al completamento del servizio.

5. E' sempre comunque fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze, potendo rivalersi l'Amministrazione Comunale su eventuali crediti dell'appaltatore, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di alcun genere.

6. Ai sensi di quanto previsto dall'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici sottoscritto il 10 ottobre 2019 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze, il contratto è altresì risolto di diritto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 16 – RECESSO

1. L'amministrazione contraente potrà recedere unilateralmente dall'appalto, in tutto o in parte, in qualunque momento, con le forme i termini e le modalità indicate dall'art.109 D.lgs. 50/2016.

2. Il fornitore rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso eccedente quanto a lui riconosciuto dagli articoli 109 D.lgs. 50/2016 e 1671 c.c..

3. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione al fornitore dove saranno esplicitate le ragioni del recesso, da comunicarsi a mezzo raccomandata a/r o PEC con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'amministrazione contraente verificherà la regolarità dei servizi già eseguiti.

Art. 17 - RECESSO PER ADESIONE A NUOVA CONVENZIONE CONSIP

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del Decreto Legge 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012, la Stazione appaltante si riserva altresì il diritto di recedere, in qualunque momento, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge 23.12.1999, n. 488, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi e il Contraente non acconsenta ad una modifica delle condizioni

economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della stessa Legge 488/1999.

In caso di recesso, la Stazione appaltante dovrà inviare al Contraente una formale comunicazione via PEC, con preavviso non inferiore a 15 giorni, e saranno tenuti al pagamento:

- a) delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal Certificato di verifica di conformità;
- b) di un indennizzo pari a un decimo dell'importo delle attività non ancora eseguite.

In ogni caso, qualora il Contraente non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche proposte e la Stazione appaltante sia costretta a recedere dal contratto e ad aderire alla nuova Convenzione Consip attiva, il Contraente si obbliga a proseguire il servizio sino al momento in cui la Stazione appaltante avrà sottoscritto la nuova Convenzione Consip e sarà attivo il nuovo servizio.

Art. 18 – ELEZIONE DI DOMICILIO

Nel contratto da stipularsi con il Comune l'Affidatario **dovrà eleggere domicilio a Firenze** a tutti gli effetti, compreso quello previsto dall'art. 141 c.p.c., comma 2, per tutte le comunicazioni e notificazioni relative al presente appalto.

Art. 19 - ONERI PREVIDENZIALI

Tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, relativi al personale addetto ai servizi in appalto, sono a carico dell'Affidatario.

Art. 20 - OSSERVANZA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

L'Affidatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria o negli accordi vigenti nel territorio in cui si svolge l'appalto.

Art. 21 - INFORTUNI E DANNI

L'Affidatario è responsabile dei danni a persone o cose comunque provocati nello svolgimento del servizio; resta a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Art. 22 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione contraente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Contraente è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

Art. 23- TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

6. L'Amministrazione contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai

contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Comune di Firenze, oltre alle informazioni di cui all'art. 105 comma 2 D.lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'amministrazione contraente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Art. 24 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DELLA RISERVATEZZA

1. In applicazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali (il vigente D.lgs. 101/2018), il Titolare del trattamento dei dati personali relativi all'appalto è il Comune di Firenze.

2. Il fornitore, nella persona di un suo idoneo legale rappresentante, è Responsabile del trattamento dei dati personali trattati in esecuzione del contratto, assumendo gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

3. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

4. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

5. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

6. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto altro previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 101/2018) e ulteriori provvedimenti in materia.

8. Per il trattamento di dati personali soggetti a tutela del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) che dovesse essere effettuato ai fini dell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, il fornitore dovrà prevedere sistemi di crittografia per la protezione dei dati.

Art. 25 - FORMA

1. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. Si precisa che, ai fini della stipula del contratto di appalto in modalità elettronica, il legale rappresentante del soggetto aggiudicatario che sottoscrive il contratto dovrà essere in possesso di firma digitale, ai sensi delle disposizioni del CAD.

2. Ai sensi dell'art. 32 comma 14-bis del D.lgs. 50/2016 il presente capitolato costituisce parte integrante dell'appalto.

Art. 26 - ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto stesso ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio delle attività come accertato dal RUP.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma delle attività; b) l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione; c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per

quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

3. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione del servizio l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

4. L'appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione del servizio non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

5. La Stazione appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma 4, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 27 - INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI

Al presente appalto si applicano le disposizioni dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019.

Il Contraente si obbliga all'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Nei termini indicati nella citata Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, in caso di grave o reiterato inadempimento, la Stazione Appaltante, procederà alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell'autorizzazione al subappalto.

Si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Il Contraente dovrà espressamente accettare e sottoscrivere in sede di stipula del contratto le seguenti clausole:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'intesa per la legalità sottoscritta il..... dalla stazione appaltante con la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;*
- II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;*
- III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;*

Art. 28 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Ai sensi dell'art. 209 co. 2 del Codice, si dà atto che, come previsto nel Capitolato speciale d'appalto, il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010 -. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D.Lgs..

ALLEGATI AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. Protocolli sanitari anno 2019
2. Sedi di lavoro
3. Struttura organizzativa dell'Ente
4. Tabella delle principali quantità presunte su base annuale
5. Procedure utilizzo applicativo informatico per la gestione della sorveglianza sanitaria

Firenze lì _____